



# *Comune di Novara di Sicilia*

*(Citta Metropolitana di Messina)*

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

UFFICIO DEL SINDACO

## ORDINANZA

- art. 50 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 5

Lì: 02.02.2024

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DIVIETO DI CONSUMO IN LUOGO PUBBLICO DI BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN LATTINE, IN OCCASIONE DELLA TRENTACINQUESIMA MANIFESTAZIONE E TORNEO DEL MAIORCHINO 2024**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, il Legislatore ha definito la Sicurezza Urbana quale *“... bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”*, prevedendo l'adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- anche quest'anno l'ormai consolidata manifestazione denominata *“Festa del Maiorchino”*, giunta alla trentacinquesima edizione, che avrà luogo nel centro abitato, comporterà l'affluenza, lungo le vie, le piazze cittadine di una moltitudine di persone;
- nell'ambito delle politiche di animazione e promozione nel territorio del Comune di Novara di Sicilia, trovano spazio iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni locali, consistenti nello svolgimento di attività di intrattenimento occasionale e somministrazione di alimenti e bevande;
- al fine di realizzare un sistema di sicurezza per la comunità territoriale, è preciso compito di questa Amministrazione Comunale contribuire alla tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità di tutte le persone, turisti e residenti, che, in occasione della suddetta manifestazione, saranno presenti nel centro cittadino;

**RITENUTO CHE**, in concomitanza della suddetta manifestazione, aumenterà l'uso di bevande a causa del maggior numero di persone presenti lungo le vie e nelle piazze del centro urbano;

**CONSIDERATO CHE** le attività, locali, effettueranno anche la vendita per asporto di bevande e alimenti che, pertanto, verranno consumati dagli acquirenti fuori dagli esercizi commerciali;

**RITENUTO CHE** l'abbandono, su spazi pubblici (marciapiedi, vie, piazze, ecc.), dei contenitori di vetro o in lattine delle bevande, siano essi integri o – più pericolosamente – frantumati, può rappresentare non soltanto fonte di possibile nocumento per l'incolumità delle persone (e, in particolare, per i bambini e gli anziani) che ivi abitano o transitano, nonché fattore di rischio per la circolazione veicolare, ma anche manifestazione di mancanza di igiene, di decoro e di degrado urbano;

**RILEVATO CHE** bottiglie di vetro o lattine, se impropriamente adoperate, possono altresì trasformarsi in veri e propri corpi contundenti ovvero oggetti di lancio all'indirizzo di persone o cose, con conseguente pericolo per l'incolumità delle prime e di danneggiamento della proprietà privata e pubblica;

**CONSIDERATO CHE** i superiori inconvenienti si possono verificare nelle aree del centro cittadino e non solo in orario serale e notturno;

**RITENUTO** doveroso e urgente intervenire a salvaguardia dell'incolumità pubblica, dell'igiene e del decoro urbano minacciati dal più volte citato abbandono dei contenitori di vetro e lattine;

**RAVVISATA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di prevenire le suddette situazioni e fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere eventuali violazioni e assicurare una fruizione delle diverse aree consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza al notevole numero di turisti e residenti presenti nel territorio comunale durante lo svolgersi della trentaquattresima manifestazione e torneo del maiorchino;

**RITENUTO** opportuno assicurare, nella predetta occasione, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che garantire l'igiene nelle strade negli spazi cittadini, adottando un provvedimento di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva volti a superare la possibile situazione di grave incuria e degrado, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o in lattine, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di 18 anni, ai sensi della legge 125/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 689 del codice penale;

**VISTO** il D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* per il quale, in presenza di motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine

pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'esercizio di attività di servizio può subire limitazione e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);

**VISTO** l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare - con atto motivato - provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**VISTA** la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero dell'Interno, meglio nota come "Circolare Gabrielli", che fornisce nuove regole precise per la gestione degli eventi;

**VISTA** la nota prot. n. 0044392 del 24/04/2019 con la quale la Prefettura di Messina sottolinea l'importanza di predisporre adeguate misure di *safety* e *security* in occasione di manifestazioni di particolare rilievo;

## **ORDINA**

### **Nei giorni 17-18 febbraio 2024 dalle ore 09:00 alle ore 21:00**

**1.** Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni sopra indicate, **nel centro urbano del Comune di Novara di Sicilia, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro o in metallo per il consumo di alimenti e bevande, nei suddetti giorni dalle ore 09:00 alle ore 21:00;**

**2.** **E' fatto divieto di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine;**

**3.** **E' fatto divieto di consumare, in luogo pubblico, alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro o in lattine;**

**4.** I divieti di cui ai precedenti punti 2 e 3 non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

- L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., da € 25,00 a € 500,00;

- La presente ordinanza verrà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Siciliana – Sezione di Catania – entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

### **DISPONE**

che questa Ordinanza venga:

- resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Novara di Sicilia;
- trasmessa alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale di Novara di Sicilia per il controllo sulla sua osservanza.

Novara di Sicilia, li 02/02/2024

#### **IL RESPONSABILI DELL’AREA AMMINISTRATIVA**

*F.to Sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo*

#### **IL SINDACO**

*F.to Dott. Girolamo Bertolami*